

Allegato I al Contratto SEU stipulato in data 31/08/2016

tra
AGAC Infrastrutture
e
A.S.P Magiera Ansaloni

CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Definizioni

Le Parti espressamente convengono di rinviare alle definizioni contenute nel Contratto SEU, di cui il presente atto costituisce un allegato.

2. Valorizzazione economica dell'energia autoconsumata

Le Parti convengono che il valore dell'energia autoconsumata per effetto dell'esecuzione del Contratto SEU è pari a:

$$VE_{ac} = PM_i \times (EP - EOUT_j)$$

dove:

- **EP_i** : è l'energia elettrica prodotta nell'anno i-esimo (misurata sul contatore ad uso GSE)
- **EOUT_i** : energia ceduta nell'anno i-esimo (misurata sul contatore sul punto di scambio con la rete)
- **PM_i** : è il prezzo medio di acquisto dell'energia di integrazione desunto dalle fatture di acquisto dell'energia di integrazione, calcolata come rapporto tra sommatoria imponibili fatture dell'anno i-esimo e sommatoria prelievi e) e del medesimo anno i-esimo;

2.1 Calcolo del corrispettivo e termini di pagamento.

Il corrispettivo di cui all'articolo 2 verrà richiesto dal Produttore in pagamento al Cliente Finale in due rate per ciascun anno solare. La prima rata, in acconto, viene calcolata in via di prima approssimazione sulla base dei quantitativi di energia rilevati alla data del 30 giugno di ciascun anno, applicando il PM dell'anno precedente.

La prima rata viene messa in pagamento nel mese di settembre di ciascun anno. La seconda rata, calcolata sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno di riferimento e sulla base del PM determinato come previsto all'Art. 2, detratto l'importo della rata di acconto, viene messa in pagamento nel mese di maggio di ciascun anno.

3. Energia di integrazione.

Agac, in quanto intestatario del POD in prelievo in virtù del mandato conferito, si impegna a sottoscrivere il contratto di approvvigionamento con il fornitore scelto dal Cliente Finale alle condizioni negoziate dallo stesso Cliente Finale.

Agac provvederà pertanto a rifatturare al Cliente Finale quanto fatturato dal Fornitore senza alcun aggravio di costo rispetto alla fattura di acquisto in prelievo.

La fatturazione ed il relativo pagamento avverranno con le stesse modalità di fatturazione del Fornitore.

Qualora, per cause non dipendenti dalla volontà di Agac, il Fornitore indicato dal Cliente si rendesse indisponibile a riconoscere le condizioni pattuite con il Cliente per i propri punti di prelievo, Agac provvederà ad individuare un Fornitore alternativo e si impegna a

rifatture al Cliente l'energia di integrazione al medesimo prezzo sostenuto dal Cliente stesso per i propri punti di prelievo.

Tale prezzo di riferimento, sarà autocertificato dal Cliente.

4. Dichiarazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto costituisce allegato e parte integrante del Contratto SEU stipulato tra Agac Infrastrutture s.p.a. e Asp Magiera Ansaloni CF 80010410357 (Cliente Finale) in data 31/08/2016

Letto, confermato sottoscritto compresi gli allegati.

Data e luogo

31 AGO. 2016

Cliente Finale

IL FUNZIONARIO

(Gorrieri Dr. Marc.)

Produttore:

Contratto per la regolamentazione del sistema efficiente di utenza

(Contratto SEU)

a valere tra

Alessandro Verona, nato a Reggio nell'Emilia il 06 marzo 1968, codice fiscale VRN LSN 68C06 H223R, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "**Agac Infrastrutture S.p.A. società per azioni**", con sede legale in Reggio nell'Emilia alla piazza Camillo Prampolini 1, codice fiscale e partita I.V.A. 02153150350, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo di Reggio Emilia 255993, agente in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale e dall'Assemblea dei Soci in data 9 giugno 2016 e a quanto infra facoltizzato con delibera dell'Assemblea della società in data 26 novembre 2012, società nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*AI*" o "*Produttore*";

e

GORRIERI MARCO, nato a Correggio il 01/08/1974 codice fiscale GRRMRC74M01D037V domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore Vicario e rappresentante di **A.S.P. Magiera Ansaloni**, con sede in **RIO SALICETO (RE)** alla **Via XX Settembre 4**, codice fiscale **80010410357** partita I.V.A. **01327630354**, indicato anche, per brevità, come "*Cliente finale*",

premessso

- a.** che con atto pubblico in data 14 novembre 2013 rep. 112.428 racc. 31.617 rogato a ministero dott. Luigi Zanichelli, Notaio in Reggio Emilia, AI e Iren Rinnovabili S.p.A., con sede in Reggio Emilia alla via Nubi di Magellano 30, codice fiscale e numero di iscrizione nel

registro imprese di Reggio Emilia 02184890354 (nel seguito, per brevità, indicata anche come "*Iren Rinnovabili*" o "*IR*" o "*Concessionario*") hanno stipulato "*convenzione per l'affidamento di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica nonché il finanziamento di quota del prezzo in favore del concedente*" (nel seguito indicata anche, per brevità, come "*Convenzione*"), Convenzione il cui testo, in uno con quello degli atti e degli elaborati da essa richiamati, deve intendersi qui integralmente trascritto quale parte integrante e costitutiva del presente Contratto SEU;

- b.** che con atto in data **23/12/2013** AI e il Comune di **ROLO** anno stipulato "*contratto di servizio tra AGAC Infrastrutture S.p.A. e Comuni Soci per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica su edifici di proprietà dei Comuni medesimi*" (nel seguito indicato, per brevità, come "*Contratto di Servizio*"), Contratto di Servizio il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto quale parte integrante e costitutiva del presente Contratto SEU;
- c.** che, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 della Convenzione, il Concessionario ha provveduto alla elaborazione e predisposizione del progetto definitivo-esecutivo degli Impianti;
- d.** che il progetto definitivo-esecutivo, previa verifica e validazione, è stato approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico di AI;
- e.** che il Concessionario ha dato inizio ai lavori per la realizzazione dell'intervento di cui alla Convenzione;
- f.** che i lavori oggetto della Convenzione, sono ultimati, con emissione

- del relativo certificato, e sono in corso di esecuzione i relativi collaudi;
- g.** che uno degli Impianti realizzati in forza della Convenzione è collocato sull'Immobile denominato **CENTRO DIURNO** in proprietà del Comune di **ROLO**, sito nel Comune di **ROLO** alla **Via GALILEI, 36** catastalmente identificato al foglio **13**, mappale **593**, il tutto come graficamente evidenziato dall'elaborato planimetrico che si allega al presente Contratto SEU quale **Allegato A**;
 - h.** che l'Immobile di cui al precedente punto g. è in uso e nella piena disponibilità del Cliente Finale, in virtù di Contratto di servizio triennale decorrente in data 01/05/2016, che in copia si unisce al presente Contratto SEU quale **Allegato B**;
 - i.** che, conseguentemente, sull'Immobile di cui al sopraesteso punto g. insistono sia l'unità di consumo sia l'unità di produzione dell'energia elettrica, il POD è intestato al Cliente Finale e questi utilizza in autoconsumo parte dell'energia prodotta dall'Impianto;
 - j.** che il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: d.lgs. 115/08) di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, come successivamente modificato e integrato definisce, tra l'altro, i Sistemi Efficienti di Utenza (di seguito "SEU") attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito "Autorità") il compito di definire i criteri e le condizioni per l'erogazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento, fatti salvi gli atti previsti dalla legislazione vigente;
 - k.** che i SEU sono definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 115/08 come sistemi "*in cui un impianto di produzione di energia*

elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente";

- l.** che con la deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, l'Autorità ha, tra l'altro, dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 115/08 stabilendo le modalità e le condizioni per la regolamentazione dei sistemi efficienti di utenza, ivi inclusi i profili contrattuali per l'accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica immessa e prelevata per un SEU regolati con le disposizioni di cui all'articolo 11 della predetta deliberazione;
- m.** che all'unità di consumo di cui al sopraesteso punto l. corrisponde il punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi gestita da Enel Distribuzione e individuato dal seguente codice POD **IT001E40236080**
- n.** che, come detto, l'energia elettrica prelevata dal punto di connessione di cui al precedente alinea è in parte utilizzata dal Cliente Finale per uso proprio;
- o.** che il Produttore è il soggetto titolare dell'unità di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale

- pari a **19,60 kW**, entrata in esercizio in data **31/03/2014**;
- p.** che l'unità di consumo e l'unità di produzione sono tra loro direttamente interconnesse mediante un collegamento privato interamente ed esclusivamente ricompreso nel sito nella disponibilità del Cliente Finale ed entrato in esercizio in data **31/03/2014** che realizza un'interconnessione elettrica funzionale al fine del trasferimento diretto di energia elettrica dall'unità di produzione all'unità di consumo come meglio specificato nello schema elettrico unifilare che si allega al presente Contratto SEU quale Allegato D;
 - q.** che il Cliente Finale e il Produttore hanno stipulato un mandato conferito dal Cliente Finale al Produttore attraverso il quale il Produttore ha la facoltà di utilizzare il POD nella titolarità del Cliente Finale al fine dell'immissione in rete della produzione di elettricità eventualmente non consumata dal Cliente Finale contestualmente alla produzione, mandato che si allega al presente Contratto SEU quale Allegato E;
 - r.** che il Cliente Finale e il Produttore hanno scelto di avvalersi della modalità di cui all'articolo 11, comma 11.4, lettera b), della deliberazione 578/2013/R/eel per cui il Produttore è il soggetto titolare del contratto di approvvigionamento dell'energia elettrica prelevata dalla rete elettrica attraverso il predetto POD, ed è il titolare del contratto di cessione e vendita dell'energia elettrica immessa nella rete elettrica attraverso il medesimo predetto POD e che la fornitura di energia elettrica consumata dal Cliente Finale è regolata dalle nuove condizioni economiche stabilite dal presente contratto;
 - s.** che le modalità e le condizioni per l'esercizio e l'interoperabilità dell'unità di produzione e dell'unità di consumo tra loro interconnesse

e la rete elettrica sono stabilite nel Regolamento di esercizio concluso con ENEL DISTRIBUZIONE.

- t. che il Produttore e il Cliente Finale dichiarano di conoscere la normativa sul Conto Energia e sulle tariffe incentivanti di settore;
- u. che l'accesso alle reti elettriche nonché la remunerazione della produzione di energia elettrica derivanti dall'attività disciplinata dal presente contratto rispetteranno tutte le indicazioni di qualsiasi contenuto derivanti dalla società Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE) nonché dall'Autorità.

tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Premesse ed allegati

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto SEU e le Parti rinunciano sin da ora a muovere qualsivoglia eccezione in merito all'efficacia, alla veridicità e alla validità degli stessi.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1** Ai fini del presente Contratto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera dell'Autorità 578/2013/R/eel oltre che le seguenti definizioni.
 - 2.a** **Cliente Finale** è la società **A.S.P. Magiera Ansaloni**.
 - 2.b** **Produttore** è la società **Agac Infrastrutture S.p.A.**
 - 2.c** **Conto Energia** è il il DM 5 maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici".

- 2.d** **Contratto SEU** è il presente contratto.
- 2.e** **Fornitura** è la fornitura al Cliente Finale dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto alle condizioni economiche come dettagliate nel documento Allegato 1 al Contratto SEU.
- 2.f** **Forza maggiore** è ogni evento, atto o circostanza assolutamente imprevisto o imprevedibile non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva, quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, incendi o esplosioni, danni provocati da fulmini, temporali o tempeste, terremoti, nevicate o presenza di ghiaccio, piogge battenti, epidemie, serratte o altre turbative industriali o dispute, rivolte, atti di guerra, minacce di guerra, ostilità, invasioni, ribellioni, atti terroristici, atti vandalici, disordini civili, blocchi, sommosse, insurrezioni, azioni militari o usurpazione di potere, guerra civile, agitazioni civili, gli interventi normativi successivi alla stipula del Contratto SEU che impediscano la realizzazione dei lavori nel rispetto delle caratteristiche originariamente concordate nel Contratto SEU, il ritrovamento di munizioni da guerra, materiali esplosivi, radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività, onde d'urto causate da aerei o altri velivoli che viaggiano a velocità soniche o supersoniche che si verifichino o che comunque abbiano un impatto sui lavori oggetto del Contratto.

- 2.g** **Impianto** è l'impianto di produzione di energia elettrica nella titolarità del Produttore.
- 2.h** **Parti Condivise** sono qualunque infrastruttura, parti di immobili e relative pertinenze, parti del sito nella disponibilità del Cliente Finale necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto e del collegamento diretto tra l'unità di produzione e l'unità di consumo.
- 2.i** **POD** è il punto di connessione alla rete elettrica avente codice **IT001E40236080**;
- 2.j** **Autocertificazione PM** è il documento con il quale il Cliente Finale certifica nei tempi previsti il prezzo medio di fornitura sostenuto relativamente all'anno solare precedente.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1** Mediante la sottoscrizione del Contratto SEU, il Cliente finale affida al Produttore l'incarico di fornire l'energia elettrica che verrà prodotta dall'Impianto secondo le condizioni e nei termini specificati dal Contratto SEU.

Articolo 4

Durata

- 4.1** Il presente Contratto SEU si intende avviato, ha validità a partire dal **01/09/2016** e terminerà in data **31/03/34**, salva revoca, recesso o estinzione anticipata del contratto di cui al punto h. della sopraestesa premessa.
- 4.2** Alla scadenza del Contratto SEU non si determinerà, in alcun caso, rinnovo tacito o automatico.

Articolo 5

Modalità e condizioni operative

5.1 Durante il periodo di vigenza del Contratto SEU le Parti provvederanno ad adempiere a tutte le attività cui ai successivi comma 5.2 e 5.3 del presente articolo 5.

5.2 Il Produttore:

5.2.a provvederà alla gestione dell'Impianto in qualità di "Soggetto responsabile" ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 e alla manutenzione dello stesso;

5.2.b fornirà al Cliente Finale l'energia elettrica prodotta dall'Impianto alle condizioni economiche come dettagliate nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente Contratto SEU; resta sin da ora inteso tra le Parti che il prezzo dell'energia elettrica sarà in ogni caso fissato al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa, tributo o altro onere applicabile al Contratto SEU o alla somministrazione di energia elettrica. Resta inteso che tali oneri rimarranno ad esclusivo carico del Cliente Finale anche nell'ipotesi in cui gli stessi fossero anticipati dal Produttore;

5.2.c si farà carico delle spese relative all'attività di cessione in rete della produzione non consumata dal Cliente Finale e di ogni altro contributo eventualmente richiesto per l'esercizio dell'Impianto.

5.3 Il Cliente Finale:

5.3.a riconosce sin da ora il diritto del Produttore di percepire le tariffe incentivanti del Conto Energia, ovvero i proventi eventualmente derivanti dalla cessione in rete della produzione non consumata dal Cliente Finale;

5.3.b acquisterà dal Produttore l'energia elettrica che sarà prodotta dall'Impianto corrispondendone il relativo prezzo

alle condizioni pattuite nel predetto Allegato 1;

5.3.c utilizzerà l'energia elettrica prelevata in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza;

5.3.d manterrà attivo, per tutta la durata del presente Contratto SEU, il POD al quale sarà connesso l'Impianto.

Articolo 6

Manutenzione dell'immobile

6.1 Per tutta la durata del presente Contratto SEU, il Produttore si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle Parti Condivise concordando i migliori accorgimenti per provvedervi, mentre il Cliente Finale si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria delle stesse e a comunicare al Produttore eventuali condizioni che possano compromettere la piena funzionalità dell'Impianto.

6.2 Qualora si renda necessario da parte del Cliente Finale procedere a interventi che interessino le Parti Condivise, il Cliente Finale dovrà darne congruo preavviso al Produttore al fine di procedere alla predisposizione di un programma di lavori condiviso, con l'obiettivo di ridurre al massimo la perdita di produzione di energia dovuta all'eventuale necessità di temporanea rimozione, parziale o totale, a cura del Produttore e a spese del Cliente Finale, dell'Impianto.

6.3 Qualora il Cliente Finale debba procedere all'esecuzione di lavori urgenti sulle Parti Condivise, nel caso in cui questi ultimi possano in qualsiasi modo determinare conseguenze sul funzionamento ovvero incidere sulla manutenzione o sulla gestione dell'Impianto, dovrà darne comunicazione in via preventiva al Produttore e potrà procedere all'esecuzione degli stessi soltanto dopo che il Produttore, con apposita comunicazione, abbia indicato le modalità da osservare

per preservare il funzionamento, la gestione e la manutenzione dell'Impianto.

6.4 Qualora il Cliente Finale, agendo in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma 6.2 e 6.3, ponga in essere attività che incidano negativamente sul funzionamento o sulla gestione, o sulla manutenzione dell'Impianto, questi dovrà tenere pienamente indenne e manlevato il Produttore dai maggiori oneri e dai danni che lo stesso dovesse subire, ivi inclusi quelli derivanti dalla mancata produzione di energia elettrica e dal mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti.

6.5 Qualora a seguito dell'esecuzione degli interventi di cui ai precedenti comma 6.2 e 6.3 si verifichi la perdita definitiva della produzione di energia elettrica dell'Impianto e delle tariffe incentivanti del Conto Energia, il Cliente Finale sarà tenuto a corrispondere al Produttore una somma pari all'importo delle tariffe incentivanti non percepite dallo stesso fino al termine del periodo di cui al sopraesteso articolo 4, sommato al valore corrispondente alla minor energia prodotta nel periodo.

Articolo 7

Gestione e Manutenzione dell'Impianto

7.1 Per tutta la durata del presente Contratto SEU il Produttore provvederà a proprie cure e spese a tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'Impianto.

Articolo 8

Disattivazione della connessione alla rete

8.1 Il Cliente Finale è tenuto a concordare con il Produttore eventuali modalità di disattivazione della connessione alla rete che possono determinare un non regolare esercizio dell'Impianto.

- 8.2** In caso di disattivazione della connessione dell'Impianto alla rete non concordata ai sensi del precedente comma 8.1, non imputabile al Produttore né ad un evento di forza maggiore, ma derivante da fatto, atto o omissione ascrivibile al Cliente Finale, il medesimo Cliente Finale dovrà corrispondere al Produttore una somma pari a tutti gli incentivi che il Produttore non percepirà dal GSE per tutta la durata del periodo in cui permarrà la disattivazione ovvero fino alla data in cui sarà ristabilita la connessione alla rete dell'Impianto in applicazione delle disposizioni di cui al seguente comma 8.3.
- 8.3** Rimane ferma per il Produttore la possibilità di avvalersi delle facoltà riconosciute in materia dalla delibera 578/2013.

Articolo 9

Clausola risolutiva espressa

- 9.1** Il Produttore si riserva la facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., in caso di inadempimento anche di uno soltanto degli obblighi previsti nel presente Contratto SEU a carico del Cliente Finale, qualora il medesimo Cliente Finale non vi abbia posto rimedio decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida inviatagli a mezzo di PEC o di raccomandata a/r. In tal caso, il Produttore avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

Articolo 10

Causa di forza maggiore

- 10.1** Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore che renda la prestazione di ciascuna delle parti impossibile, in tutto o parzialmente, ciascuna parte è sollevata dall'adempimento delle proprie obbligazioni.

Articolo 11

Rapporti con la normativa di settore e sue evoluzioni

- 11.1** Resta inteso fra le Parti che le clausole del presente Contratto saranno di diritto integrate dalle regolamentazioni tecniche che dovessero essere emanate dall'Autorità e che dovessero risultare immediatamente applicabili.
- 11.2** Qualora sopraggiungano variazioni della normativa vigente di settore ovvero dei provvedimenti dell'Autorità tali da incidere sostanzialmente sulla disciplina applicabile alle attività contemplate nel presente Contratto SEU, le Parti si impegnano a consultarsi prontamente per decidere in buona fede se:
- 11.2.a** modificare il presente Contratto SEU in modo da renderlo compatibile con l'evoluzione normativa, salvaguardandone in ogni caso l'equilibrio economico; ovvero:
- 11.2.b** sciogliere consensualmente il presente Contratto SEU.
- 11.3** In tutti i casi diversi da quelli di cui al precedente comma 11.1 le Parti convengono che ogni successiva integrazione o modifica al Contratto SEU dovrà risultare da apposito accordo scritto.

Articolo 12

Comunicazioni

- 12.1** Le comunicazioni inerenti il Contratto SEU dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:
- Cliente Finale
magieraansaloni@cert.provincia.re.it
- Produttore
agacinfrastrutture@legalmail.it
- 12.2** In caso di comunicazioni a mezzo telefax o posta elettronica, esse si riterranno effettuate soltanto in presenza della conferma di ricevimento. In caso di variazione dei recapiti di cui sopra, la parte

interessata è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra parte.

Articolo 13

Spese di contratto e obbligo di registrazione

13.1 In caso di obbligo di registrazione o nell'eventualità di inadempimento del presente contratto da parte dei contraenti, ai fini fiscali, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico del Cliente Finale.

Articolo 14

Foro Competente

14.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto SEU è esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy

(D.lgs. 196/03)

15.1 I dati personali del Cliente Finale e del Produttore acquisiti nell'ambito del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del presente contratto.

15.2 Le parti avranno diritto di accedere reciprocamente in ogni momento ai dati che le riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs. 196/03.

Articolo 16

Clausole finali

16.1 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Contratto SEU le Parti rinviano agli atti di cui in premessa, alle disposizioni di

legge e agli atti regolamentari e provvedimenti applicabili.

Letto, confermato sottoscritto compresi gli allegati richiamati nel testo.

Data e luogo **31 AGO. 2016**

Ciente Finale: Marco [Signature]

Produttore: _____

MANDATO PER L'UTILIZZO DEL PUNTO DI CONNESSIONE

A.S.P. Magiera Ansaloni con sede **Via XX Settembre, 4** Comune **RIO SALICETO**, avente codice fiscale **80010410357** - partita IVA **01327630354**, rappresentata legalmente da **GORRIERI MARCO**, nato a **Correggio** il **01/08/1974** (qui di seguito indicata come "**CLIENTE FINALE**"),

conferisce mandato a

AGAC INFRASTRUTTURE SPA con sede in **P.zza Prampolini, n. 1 - REGGIO EMILIA (RE)**, codice fiscale e partita IVA **02153150350**, rappresentata legalmente da **ALESSANDRO VERONA**, nato a **GUASTALLA (RE)** il **06/03/68**, (qui di seguito denominata "**PRODUTTORE**")

per l'oggetto e le finalità come di seguito indicate

1. Definizioni

Le Parti espressamente convengono di rinviare alle definizioni contenute nel Contratto SEU, di cui il presente mandato costituisce un allegato.

2. Oggetto

Con il presente Mandato, il Cliente Finale riconosce al Produttore, che accetta, il diritto di utilizzare il POD (IT001E40236080) ai fini di cui al Contratto SEU. A tal fine il Cliente Finale conferisce al Produttore, che accetta, gli occorrenti mandati per la stipulazione degli atti negoziali funzionali all'utilizzo del POD.

Agli stessi fini, il Cliente Finale presterà, ove richiesta, la propria collaborazione, e compirà tutti gli adempimenti utili a consentire al Produttore di dare esecuzione ai mandati di cui al presente contratto come meglio individuati ai successivi articoli.

3. Mandato per l'accesso al servizio del Ritiro dedicato

Salvo il diritto insindacabile del Produttore, che il Cliente Finale espressamente riconosce, di cedere l'energia prodotta dall'Impianto eccedente la quota auto consumata dal Cliente Finale sul libero mercato, con il presente contratto, il Cliente Finale conferisce in via esclusiva al Produttore, che accetta, mandato a titolo gratuito, senza rappresentanza e irrevocabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1705 e 1723, comma 2 del codice civile, di durata pari a quella del Contratto SEU, affinché il Produttore svolga tutti agli adempimenti necessari per accedere alla vendita sul libero mercato delle eccedenze realizzate, ivi incluso il servizio di Ritiro dedicato secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla deliberazione dell'Autorità n. 280/07 come successivamente modificata e integrata.

4. Norme applicabili - Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente mandato si rinvia alle norme del Contratto SEU.

5. Collegamento negoziale

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto il Contratto SEU sono collegati tra loro e che pertanto il venir meno degli effetti del Contratto SEU comporterà la cessazione degli effetti del presente contratto.

Letto, confermato sottoscritto compresi gli allegati.

Data e luogo

31 AGO. 2016

Cliente Finale


IL FUNZIONARIO _____
(Görneri Dr. Marco)

Produttore: _____

N=4971700

Ufficio Provinciale di Reggio Nell'Emilia - Territorio Servizi Catastrali - Direttore CRISTINA DI FERRO



E=1647000

I Particella: 593

Comune: ROLO
Foglio: 13

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

19-Dic-2012 10:20
Prot. n. T60204/2012

